

Prot. 43/23

Cagliari, 6 settembre 2023

Al Direttore generale dell'Agencia ASPAL  
e p.c. All'Assessore degli AA.GG. personale e  
riforma della Regione  
Al Direttore Generale del personale e  
riforma della Regione  
Alla Segretaria Generale della Regione

Oggetto: Determinazione del Direttore Generale ASPAL n° 2698 del 09-08-2023 avente ad oggetto Approvazione dell'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto al personale dirigente in servizio, a tempo indeterminato, appartenente al sistema regione, ovvero ad altre pubbliche amministrazioni, per l'incarico di direttore del *Servizio politiche a favore di soggetti a rischio esclusione*

In riferimento all'avviso di cui all'oggetto, le scriventi OO.SS segnalano l'illegittimità delle disposizioni rivolte *"... al personale con qualifica dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, appartenente ad amministrazione facenti parte del Sistema Regione..."* laddove prevedono che l'incarico (e la connessa intesa) abbiano una *".....durata pari a tre anni, salvo revoca delle stesse all'esito della procedura concorsuale indetta dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 54 della L. R. 13 novembre 1998 n. 31 con Determinazione del Direttore Generale del personale e riforma della Regione n. 24/1132 del 10 gennaio 2023 finalizzata alla copertura delle posizioni dirigenziali, ovvero per il sopravvenire di vincoli legislativi e/o finanziari, o variazione delle esigenze organizzative dell'ASPAL"*.

È di tutta evidenza che tali disposizioni sono eventualmente applicabili in caso di comando da altre PP.AA. ma non nei confronti dei dirigenti del Sistema Regione, per i quali l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ha, senza eccezioni, durata quinquennale come inequivocabilmente sancito dal comma 7 dell'art. 28 della L.R. 31/98. Appare pleonastico, ma evidentemente necessario, ricordare che tale norma ha valenza di carattere generale anche per gli Enti e le Agenzie.

Sempre nello stesso bando si evidenzia - con riguardo all'art. 4 Istruttoria - che alla Direttrice generale dell'ASPAL viene attribuita la facoltà di non procedere alla copertura della posizione dirigenziale *"... per il sopravvenire di vincoli legislativi e/o finanziari, o variazione delle esigenze organizzative dell'ASPAL....."*.

Senza voler entrare nel merito giuridico della fondatezza di detta facoltà, ci si chiede quali possano essere i vincoli legislativi e/o finanziari o nuove esigenze organizzative che possano sorgere nel breve arco di tempo che separa la pubblicazione del bando dall'istruttoria delle domande pervenute. Ovviamente ci riferiamo a procedure compiute in termini "normali", mentre è noto che la stessa ASPAL nel 2021 (Determinazione n.3418 del 19/11/2021) ha pubblicato un bando, tra gli altri, per lo stesso Servizio e, pur avendo ricevuto valide candidature, non ha mai portato a compimento l'iter procedurale.

Un altro aspetto che è doveroso segnalare, del procedimento in argomento, è l'uso del Portale unico del reclutamento della Funzione pubblica [www.inPA.gov.it](http://www.inPA.gov.it) posto che nella stessa determinazione di cui all'oggetto si dà atto ".....che l'art. 35 ter, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 rubricato "Portale unico del reclutamento" il quale prevede che "L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato "Portale", disponibile all'indirizzo [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it), sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione."

Considerato che l'Agenzia ASPAL è, sino a prova contraria, un ente regionale che fa parte del Sistema Regione non si comprende a quale titolo venga utilizzato tale portale, posto che non si tratta di "assunzioni nelle amministrazioni pubbliche centrali e/o di autorità amministrative indipendenti".


Infine si segnala l'incongruenza di cui al punto g) dell'art. 3 "...il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla **procedura selettiva**" e quanto indicato nell'art. 4 "Non è prevista alcuna **procedura selettiva**".

Per quanto sopra evidenziato si invita l'Agenzia ASPAL all'annullamento – in autotutela – del provvedimento in oggetto e ad una profonda e attenta rivisitazione dell'avviso in oggetto e alla sua totale riproposizione tenendo conto delle segnalazioni evidenziate a tutela dei dirigenti di cui le scriventi OO.SS. hanno la rappresentatività.

Distinti saluti.

LE SEGRETERIE REGIONALI

SDIRS DIRER



FESAL-RAS

Area Dirigenti  
